



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il Giudice, dott.ssa Roberta Rando,

sciogliendo la riserva assunta il 31 Agosto 2021, in esito allo scambio di note scritte, ha pronunciato in sede di reclamo la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 3003 sub 1/2021 r.g. e vertente

tra

SCARCELLA ANGELICA, nata a Messina il 2/07/1983, cod. fisc. SCRNLC83L42F158B, elettivamente domiciliato in Messina via G. Pascoli n. 1 presso lo studio dell'avv.to Santina Intersimone, giusta procura in atti
ricorrente

e

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t.,

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Dirigente pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente pro tempore.

E di tutti i controinteressati

Resistenti contumaci



OGGETTO: inserimento in graduatoria

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ordinario ed istanza *ex art.* 700 c.p.c., depositati in data 14 Luglio 2021, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per *“il riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania, al fine di consentirle l'inserimento della Graduatorie Provinciali GPS di I Fascia ed in II fascia nelle graduatorie di Istituto ambiti disciplinari nella scuola di istruzione secondaria di I grado A001 (arte e immagine) e A060 (tecnologia) e nella scuola di istruzione secondaria superiore A017 (disegno e storia dell'arte)”*.

Invocava l'applicazione dell'art. 3 paragrafo 2, del Trattato dell'UE (TUE), e degli artt. 4 paragrafo 2 lettera a), e gli articoli 20,26 e 53 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE), che garantiscono la libera circolazione dei lavoratori all'interno della UE, includendo i diritti di circolazione e di soggiorno, dei lavoratori, nonché di ingresso e soggiorno per i propri familiari

Richiamava in particolare il testo normativo contenuto nella direttiva 2005/36/CE e nell'art. 53, paragrafo 1 TFUE che prevede la possibilità di ricorrere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli richiesti in ogni Stato membro per l'accesso alle professioni regolamentate onde agevolare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

In merito al *periculum in mora* la ricorrente deduceva l'imminente chiusura della procedura di reclutamento del personale.

Nella contumacia dell'amministrazione e dei controinteressati, depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.

L'esame del caso oggetto del giudizio può essere utilmente effettuato richiamando, *ex art.* 118 disp.att.c.p.c., i precedenti resi dal Consiglio di Stato (nn. 1198/2020 e 2495/2020) e richiamati da numerose pronunce del T.A.R. (T.a.r. Roma, sez. III, 24/06/2020. Tar Lazio, Sez. Terza Bis, *ex multis*, nn. 4709/2020 e 4772/2020).



Preliminarmente, sulla giurisdizione, va rilevato che l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.lgs., *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*, senza che abbia alcuna incidenza su tale giurisdizione la circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"*, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Con particolare riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie quale adottata con atto ministeriale, con disposizioni generali ed astratte, al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria (v., tra le altre, S.U., n. 21196/2017).

Nel caso in esame ricorre senz'altro la giurisdizione del G.O., giacché la ricorrente (analogamente a quanto accaduto nel caso al vaglio delle S.U. nell'ordinanza citata) deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie scolastiche provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, chiedendo, pertanto, di essere ivi inserita in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge comunitaria.

Con riferimento al *fumus boni iuris* e richiamando le motivazioni delle pronunce citate, alla luce della sommarietà della presente fase, si osserva che l'art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, statuisce: *"Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una*



professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro".

Il terzo comma precisa che: *"Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)".*

Ciò premesso quindi, si evince che nel caso sia incontestato il possesso della laurea conseguita in Italia e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania occorre applicare i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che *"la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"* (cfr. ex multis, C.G.U.E. n. 675 del 2018).

Il diniego al richiesto riconoscimento nel caso che ci occupa è pertanto illegittimo in quanto si basa sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito la laurea in Romania.

Come osservato dall'organo di giustizia amministrativa, fondando il Ministero italiano ragionamento giuridico su tale su tale predicato, si assisterebbe ad un'insanabile disparità di trattamento, resa manifesta nel momento in cui mentre ai cittadini romeni che abbiano completato la loro formazione nel Paese di origine verrebbe riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia, ai connazionali con laurea conseguita in Italia e successivo percorso abilitante conseguito in Romania tale possibilità sarebbe invece preclusa.



Analogamente, con riferimento al settore dell'insegnamento di sostegno, nel paese comunitario la preclusione al riconoscimento del titolo abilitativo è costituita dal fatto che gli insegnamenti di sostegno esercitano in istituti specializzati diversamente da quanto accade in Italia.

Anche in questo caso il ragionamento giuridico è viziato poiché si confonde il piano della differenza fattuale dell'organizzazione dell'insegnamento con quello dell'abilitazione a esercitare la professione di insegnante.

Come osservato dalle autorevoli pronunce richiamate *“la mancata possibilità in via generale del riconoscimento della formazione sul sostegno acquisita in Romania deriverebbe dalle differenze esistenti tra questo Stato e l'Italia nel quomodo dell'erogazione di tale forma di insegnamento, atteso che mentre nel primo Paese quest'ultimo trova spazio, in via esclusiva, all'interno di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi speciali sono inseriti in scuole comuni ed ivi supportati dagli insegnanti di sostegno. Orbene, "il tema non è la perfetta coincidenza, o meno, tra l'ordinamento scolastico nazionale con quello rumeno, ma la possibilità che tale circostanza possa ergersi a nucleo centrale di un apparato motivazionale ex se idoneo a giustificare il rigetto, generalizzato e de plano, delle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione al sostegno conseguiti in Romania dai cittadini italiani, senza che, come nel caso di specie, da tali provvedimenti traspaia il compimento di alcuna attività istruttoria protesa all'effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01. In altri termini, il focus del procedimento proteso a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno conseguita in Romania non è rappresentato dall'analisi sul livello di integrazione tra i due Paesi nell'erogazione del servizio pubblico in argomento, bensì dalla valutazione delle competenze complessivamente conseguite, in ossequio al d.lgs. n. 206/2007,*



agli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE ed ai richiamati precedenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea".

Nel caso di specie la ricorrente ha documentato di essere in possesso del diploma di laurea nel settore d'interesse e del titolo abilitante, ne consegue pertanto che ella ha diritto ad essere inserita nelle graduatorie provinciali GPS di I Fascia ed in II fascia nelle graduatorie di Istituto ambiti disciplinari nella scuola di istruzione secondaria di I grado A001 (arte e immagine) e A060 (tecnologia) e nella scuola di istruzione secondaria superiore A017 (disegno e storia dell'arte). Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris*, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il *periculum in mora*, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

La regolamentazione delle spese di lite deve essere demandata al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa,

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie provinciali GPS di I Fascia ed in II fascia nelle graduatorie di Istituto ambiti disciplinari nella scuola di istruzione secondaria di I grado A001 (arte e immagine) e A060 (tecnologia) e nella scuola di istruzione secondaria superiore A017 (disegno e storia dell'arte);
- spese al merito.

Così deciso in Messina, 31/8/2021.

Si comunichi.

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Rando

